

ALLEGATO C

SPESE AMMESSE E PERCENTUALI DI CONTRIBUTO PER LE INIZIATIVE PREVISTE ALL'ARTICOLO 2 DEL PRESENTE DECRETO IN CONFORMITA' AI REGOLAMENTI (UE) N. 702/2014 e N. 651/2014

A) iniziativa volte a sviluppare azioni di informazione per migliorare la conoscenza e favorire la divulgazione dei prodotti DOP e IGP

1) Spese ammesse per l'organizzazione e la partecipazione a fiere, convegni, esposizioni, concorsi, pubblicazioni e divulgazioni di conoscenze destinate a sensibilizzare il grande pubblico (annunci su social media, radio e televisione etc.), in merito ai prodotti DOP e IGP, conformemente alle disposizioni contenute nell'articolo 24 del Reg. (UE) n. 702/2014:

Sono ammesse, per l'organizzazione e partecipazione a fiere, convegni, esposizioni, concorsi, le seguenti spese:

- a) di iscrizione;
- b) di viaggio;
- c) di pubblicazioni e di siti web che annunciano l'evento;
- d) affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio;
- e) premi simbolici fino ad un valore di euro 1.000,00 per vincitore.

Per le pubblicazioni e le divulgazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico sui prodotti DOP e IGP sono ammesse le spese:

- a) per pubblicazioni su media cartacei ed elettronici, siti web, annunci pubblicitari su media elettronici, alla radio o in televisione, che intendono presentare informazioni fattuali sui beneficiari di una determinata regione o che producono un determinato prodotto agricolo, purché le informazioni siano neutre e tutti i beneficiari interessati abbiano le medesime possibilità di figurare nelle pubblicazioni;
- b) di divulgazione di conoscenze scientifiche e dati fattuali sui prodotti DOP e IGP.

I contributi sono concessi sulla base del rimborso delle spese effettivamente sostenute dal beneficiario.

La spesa destinata ai premi simbolici è versata al prestatore delle azioni promozionali solo se il premio è stato effettivamente consegnato e su presentazione di una prova di consegna.

I contributi alle spese amministrative dell'associazione o dell'organizzazione sono limitati ai costi inerenti alle azioni promozionali.

La percentuale di contributo non potrà superare il 90% delle spese che saranno ammesse secondo quanto previsto dall'articolo 8 del presente decreto.

Per le pubblicazioni, il riferimento all'area geografica deve corrispondere a quella individuata nei disciplinari di produzione delle denominazioni DOP, IGP registrati dall'Unione europea.

I beneficiari del contributo devono garantire la partecipazione alle attività previste a tutte le imprese ricadenti nell'area di produzione di cui al paragrafo precedente, che operano in conformità al Regolamento (UE) n. 1151/2012, al Regolamento (UE) n. 1308/2013 e al Regolamento (CE) n. 607/2009.

2) Spese ammesse per le attività di informazione, scambi interaziendali di breve durata ivi comprese le visite di aziende agricole nel rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 21 del regolamento n. 702/2014, in merito ai prodotti DOP e IGP.

Sono ammesse le seguenti spese:

- a) di informazione;
- b) di viaggio, soggiorno e vitto per i partecipanti;
- c) di prestazione di servizi di sostituzione durante l’assenza dei partecipanti.

Le spese di cui alle lettere a) e c) non comportano pagamenti diretti ai produttori, ma sono erogati ai prestatori dei servizi di trasferimento di conoscenze e delle azioni di informazione.

Dovrà essere fornito altresì sottoscritto l’impegno che gli aiuti devono essere resi accessibili a tutte le imprese ammissibili nella zona interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti.

L’accesso ai servizi offerti nell’ambito delle attività del presente paragrafo deve essere garantito a tutti i produttori/imprese compresi quelli non associati al beneficiario del finanziamento.

Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell’associazione o organizzazione di produttori di cui trattasi sono limitati ai costi delle attività prestate.

La percentuale di contribuzione non potrà superare il 90% delle spese che saranno ammesse secondo quanto previsto dall’articolo 8 del presente decreto.

I beneficiari del contributo devono garantire la partecipazione alle attività previste a tutte le imprese ricadenti nell’area di produzione di cui al paragrafo precedente, che operano in conformità al Regolamento (UE) n. 1151/2012, al Regolamento (UE) n. 1308/2013 e al Regolamento (CE) n. 607/2009.

3) Spese ammesse per l’organizzazione e partecipazione a fiere, mostre etc., per i prodotti di cui all’articolo 1 del presente decreto, conformemente alle disposizioni contenute nell’articolo 19 del Reg. (CEE) n. 651/2014.

Le spese ammesse corrispondono ai costi sostenuti per la locazione, l’installazione e la gestione dello stand in occasione della partecipazione di un’impresa ad una determinata fiera o mostra.

La percentuale di contribuzione non supera il 50% delle spese che saranno ammesse.

B) iniziativa volte a garantire la salvaguardia e a sostenere lo sviluppo dei prodotti dop e igp

1) Spese ammesse per le azioni di formazione professionale, l’acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari e coaching etc.) ed attività dimostrative per i prodotti DOP e IGP nel rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 21 del Regolamento n. 702/2014

Sono ammesse le seguenti spese:

- a. per l'organizzazione di azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze e attività dimostrative;
- b. di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti;
- c. di prestazione di servizi di sostituzione durante l'assenza dei partecipanti.

Nel caso di attività dimostrative le spese ammesse in relazione agli investimenti sono le seguenti:

- d. acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti di autore e marchi commerciali
- e. spese generali come onorari di consulenti, inclusi studi di fattibilità.

Le spese di cui alla lettere d) ed e) sono ammesse solo nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto dimostrativo.

Le spese di cui alle lettere a) e c) non comportano pagamenti diretti ai produttori, ma sono erogati ai prestatori dei servizi di trasferimento di conoscenze e delle azioni di informazione.

Dovrà essere fornito altresì sottoscritto l'impegno che gli aiuti devono essere resi accessibili a tutte le imprese ammissibili nella zona interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti.

L'accesso ai servizi offerti nell'ambito delle attività del presente paragrafo deve essere garantito a tutti i produttori/imprese compresi quelli non associati al beneficiario del finanziamento.

Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione o organizzazione di produttori di cui trattasi sono limitati ai costi delle attività prestate.

La percentuale di contribuzione non potrà superare il 90% delle spese ammesse secondo quanto previsto dall'articolo 8 del presente decreto.

Nel caso attività dimostrative l'importo massimo del contributo è limitato ad euro 100.000,00 nell'arco di tre esercizi fiscali.

Sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto dimostrativo, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati.

I beneficiari del contributo devono garantire la partecipazione alle attività previste a tutte le imprese ricadenti nell'area di produzione, che operano in conformità al Regolamento (UE) n. 1151/2012, al Regolamento (UE) n. 1308/2013 e al Regolamento (CE) n. 607/2009, a prescindere dall'adesione ad associazioni ed organizzazioni richiedenti il contributo.

2) Spese ammesse per studi e ricerche idonei a monitorare il mercato, a garantire la salvaguardia e lo sviluppo del settore DOP e IGP, nel rispetto dell'articolo 31 del Regolamento (UE) n. 702/2014 e dell'articolo 25 del Reg. (UE) 651/2014

Sono ammesse le seguenti spese:

- a) personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario) nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
- b) strumentazione e attrezzatura nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
- c) ricerca, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché le spese per i servizi di consulenza ed i servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;

d) generali supplementari ed altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e dei prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

Prima della data di avvio del progetto finanziato le seguenti informazioni sono pubblicate su internet sul sito indicato nel progetto medesimo:

- l'attuazione del progetto;
- gli obiettivi del progetto;
- la data prevista per la pubblicazione dei risultati previsti nel progetto;
- il sito internet in cui saranno pubblicati i risultati previsti dal progetto quanto i risultati del progetto finanziato sono disponibili gratuitamente per tutte le imprese attive nello specifico settore.

I risultati del progetto finanziato sono messi a disposizione sul sito internet dalla data di conclusione del progetto. I risultati restano a disposizione su internet per un periodo di almeno cinque anni dalla data di conclusione del progetto.

Il contributo è concesso direttamente all'organismo che ha svolto la ricerca e la diffusione.

La percentuale di contribuzione non potrà superare il 90% delle spese che saranno ammesse secondo quanto previsto dall'articolo 8 del presente decreto.

I contributi non comportano un sostegno in termini di prezzo dei prodotti agricoli a favore delle imprese attive nel settore agricolo.

3) Spese ammesse per attività di formazione, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del Regolamento (UE) n. 651/2014

Sono ammesse:

- a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- b) i costi di esercizio relativi ai formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, il materiale e le forniture con attinenza diretta al progetto;
- c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- d) spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

La percentuale di contribuzione non supera il 50% delle spese che saranno ammesse. Può tuttavia essere aumentata di 10 punti percentuali per i contributi concessi alle medie imprese e 20 punti percentuali per i contributi concessi alle piccole imprese.

4) Spese ammesse per attività di consulenza in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 18 del Reg. (CEE) n. 651/2014 per i prodotti DOP e IGP

Le spese ammesse corrispondono ai costi di servizi di consulenza prestati da consulenti esterni.

I servizi in questione non sono continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa quali quelli connessi alle normali attività quali la consulenza fiscale, legale o pubblicitaria.

La percentuale di contribuzione non supera il 50% delle spese che saranno ammesse.

5) Spese ammesse per studi e ricerche idonei a monitorare il mercato, a garantire la salvaguardia e lo sviluppo del settore nel rispetto dell'articolo 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014

Il contributo concesso per il progetto di ricerca, sviluppo ed innovazione deve riguardare studi di fattibilità e ricerca fondamentale.

Sono ammesse:

- a) spese di personale: ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
- b) costi relativi a strumentazione e attrezzatura nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
- c) costi per la ricerca, le conoscenze ed i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
- d) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture, e di prodotti analoghi direttamente imputabili al progetto.

La percentuale di contribuzione non potrà superare il 90% delle spese che saranno ammesse per la ricerca fondamentale secondo quanto previsto dall'articolo 8 del presente decreto.

La percentuale di contribuzione non supera il 50% delle spese ammesse per gli studi di fattibilità. Può tuttavia essere aumentata di 10 punti percentuali per i contributi concessi alle medie imprese e 20 punti percentuali per i contributi concessi alle piccole imprese.

